

ARTICOLO PREVIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>Art. 41, co. 1 D.lgs 385/1993 (T.U.B.)</p> <p>1. Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.</p>	<p>Nuovo art. 41, co. 1 D.lgs 385/1993 (T.U.B.)</p> <p>ABROGATO</p>
<p>Art. 495 c.p.c.</p> <p>Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.</p> <p>Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.</p> <p>La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione.</p> <p>Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di trentasei mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell'art. art. 510 del c.c., al</p>	<p>Nuovo art. 495 c.p.c.</p> <p>In qualsiasi momento anteriore alla vendita, ai sensi dell'art. 534 e seguenti, 552, e 569 e comunque sino al termine previsto dall'art. 567 n. 7, il debitore può chiedere di sostituire le cose pignorate una somma di denaro pari all'importo delle spese e dei crediti del creditore pignoratizio e dei creditori intervenuti.</p> <p>Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma corrispondente ad un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti, indicati dai rispettivi atto di intervento, dedotte le somme già acquisite e giacenti nella procedura e quelle versate ai creditori successivamente al pignoramento.</p> <p>La somma è depositata dal cancelliere presso un Istituto di credito indicato dal Giudice.</p> <p>La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza del Giudice dell'esecuzione, sentite la parti.</p> <p>Con l'ordinanza che ammette al sostituzione il Giudice, impugnabile ai sensi dell'art 617 c.p.c., dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece.</p> <p>Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il massimo di trentasei mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata da interessi legali.</p>

<p>pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.</p> <p>Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.</p> <p>Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell'intera somma.</p> <p>L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità.</p>	<p>Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi fino a sei rate mensili, può rimettersi in termini per una sola volta per il piano di pagamento purché versi l'intero importo scaduto entro i 30 giorni successivi all'ultima rateo. In difetto la somma versata unitamente alla presentazione dell'istanza forma parte dei beni pignorati.</p> <p>L'istanza può essere avanzata solo una volta, a pena di inammissibilità”</p>
<p>Art. 532 c.p.c.</p> <p>Il giudice dell'esecuzione dispone la vendita [disp. att. 159 2, 167] senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto nell'elenco di cui all'art. 169-sexies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario.</p> <p>Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore [68; disp. att. 161] dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione [119; disp. att.</p>	<p>Nuovo art. 532 c.p.c.</p> <p>Il giudice delle esecuzione dispone la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devo essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto nell'elenco di cui all'art. 169 sexies delle disposizioni di attuazione del presente codice, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario.</p> <p>Il giudice fissa altresì il numero complessivo,</p>

<p>86].</p> <p>Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice.</p> <p>Se il valore delle cose risulta dal listino di borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato [539].</p>	<p>non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, all'esito infruttuoso dei quali, la vendita deve essere sospesa per un periodo non inferiore a 12 mesi prima di poter tentare ulteriori esperimenti d'asta.</p> <p>Il valore dell'immobile, che ha già subito tre ribassi consecutivi in quanto non sono pervenute offerte d'acquisto, resterà invariato negli ulteriori esperimenti d'asta sino alla dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva per infruttuosità della stessa.</p> <p>Il giudice fissa inoltre le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Individua, altresì, i criteri per determinare i ribassi per ogni vendita fissata, prevedendo che gli stessi non possano in ogni caso essere superiori al 10% rispetto al precedente esperimento d'asta. Quando gli atti sono restituiti in cancelleria, il giudice se non vi sono istanze a norma dell'art. 540 bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'art. 164 bis delle disposizioni di attuazione del presente codice.</p> <p>Se il valore delle cose risulta dal listino di borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato”</p>
<p>Art. 560 c.p.c.</p> <p>Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593.</p> <p>Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione [disp. att. 171].</p>	<p>Nuovo art. 560 c.p.c.</p> <p>Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593.</p> <p>Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione [disp. att. 171].</p>

Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell'art. 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura, il termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento.

Il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal

Il Giudice non può mai disporre la liberazione dell'immobile pignorato, quando lo stesso è destinato alla casa di abitazione del debitore, ovvero se destinato come prima casa di abitazione dei suoi famigliari, ovvero all'interno della stessa risiedono soggetti la cui tutela è costituzionalmente garantita.

ABROGATO IL 3° CO.

ABROGATO IL 4° CO.

<p>custode. Qualora l'asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.</p> <p>Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità. Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.</p>	<p>ABROGATO IL 5° CO.</p>
<p>Art. 569 c.p.c.</p> <p>A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione, entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567, nomina l'esperto che presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti [disp. att. 175].</p>	<p>Nuovo art. 569 c.p.c.</p> <p>A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione, entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567, nomina l'esperto che presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti [disp. att. 175].</p> <p>Entro trenta giorni anteriore all'udienza fissata ai sensi dell'art 567 c.p.c., il creditore pignorante nonché i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo devono precisare l'entità del proprio credito attualizzato con gli interessi, nonché le spese sostenute, sino a tale udienza depositando conteggio analitico e trasmettendone copia al debitore</p>

Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di novanta giorni. All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita(4), e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporre.

Nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la vendita forzata, fissa un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, se la vendita è fatta in uno o più lotti, il prezzo base determinato a norma dell'articolo 568, l'offerta minima, il termine, non superiore a centoventi giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev'essere depositato, con le modalità del deposito e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell'esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568.

Con la stessa ordinanza, il giudice stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento

esecutato. In caso di inosservanza del termine di cui al comma precedente il credito è quello rilevato dall'atto di precetto o di intervento oltre gli interessi al tasso legale.

Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di novanta giorni. All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita(4), e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporre.

Nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la vendita forzata, **deve indicare l'entità del credito precisato ai sensi del comma precedente**, fissa un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, se la vendita è fatta in uno o più lotti, il prezzo base determinato a norma dell'articolo 568, l'offerta minima, il termine, non superiore a centoventi giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev'essere depositato, con le modalità del deposito e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell'esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568.

Con la stessa ordinanza, il giudice stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo

<p>del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.</p> <p>Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza.</p> <p>Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che non sono comparsi.</p>	<p>svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.</p> <p>Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza.</p> <p>Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che non sono comparsi.</p>
<p>Art. 504 c.p.c.</p> <p>Se la vendita è fatta in più volte o in più lotti, deve cessare quando il prezzo già ottenuto raggiunge l'importo delle spese e dei crediti menzionati nell'articolo 495, primo comma [disp. att. 163]</p>	<p>Nuovo art. 504 c.p.c.</p> <p>Se la vendita è fatta in più volte o in più lotti, deve cessare quando il ricavato dalla procedura, raggiunge l'importo delle spese e dei crediti precisati ai sensi dell'art. 569 c.p.c.. [disp. att. 163].</p>
<p>Art. 615 c.p.c.</p> <p>Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27.</p> <p>Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo.</p> <p>Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.</p> <p>Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice</p>	<p>Nuovo art. 615 c.p.c.</p> <p>Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27.</p> <p>Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo.</p> <p>ABROGATO</p> <p>Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa [disp. att. 184]. Questi</p>

<p>dell'esecuzione stessa [disp. att. 184]. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto [disp. att. 184, 185, 186] (4).</p> <p>Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.</p>	<p>fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto [disp. att. 184, 185, 186] (4).</p> <p>ABROGATO</p>
<p>Art. 618 c.p.c.</p> <p>Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni</p> <p>.</p> <p>All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile.</p> <p>Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma.</p>	<p>Nuovo art. 618 c.p.c.</p> <p>Il Tribunale entro 5 giorni dal deposito del ricorso fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice avente le stesse funzioni, ma differente da quello che ha emanato il provvedimento impugnato, e indica il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, adottando nei casi urgenti i provvedimenti opportuni.</p> <p>All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile.</p> <p>Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma.</p>
<p>Art. 12 D. lgs 231/2007</p>	<p>Nuovo art. 12 D. lgs 231/2007</p> <p>È aggiunto il seguente punto: <i>e) I professionisti nominati ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c., svolgenti attività di delega alle operazioni di vendita mobiliare ed immobiliare per conto del Tribunale competente.</i></p>
<p>Art. 20, co. 7 L. 44/1999</p>	<p>Nuovo art. 20, co. 7 L. 44/1999</p>

Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'art. 3, comma 1.

Il Magistrato competente a delibare sull'istanza di sospensione dei termini è il Pubblico Ministero presso il Tribunale **ove è stata presentata la denuncia.**

Al momento della presentazione dell'istanza di accesso al fondo per le vittime di usura e/o estorsione, il Sostituto Procuratore della Repubblica, notiziato dall'Ufficio Territoriale del Governo o dal querelante, **dispone con proprio provvedimento l'immediata sospensione** per giorni 300 (trecento) di tutti le espropriazioni esecutive subite, dell'istante e di anni 3 (tre) per le relative scadenze fiscali.

Detto provvedimento **non è di natura discrezionale**, ma legato inscindibilmente alla richiesta di concessione del mutuo senza interessi e alla pendenza delle indagini.

Il Giudice dell'Esecuzione, **preso atto del provvedimento del Pubblico Ministero**, con ordinanza non impugnabile dispone la sospensione delle predette procedure, **ai sensi dell'art. 623 c.p.c..**

Qualora, nel termine di giorni 300 dalla concessione della sospensione, le indagini preliminari siano ancora in corso, il Sostituto Procuratore, *ex officio* o su istanza del querelante, dispone la **proroga della sospensione** per ulteriori giorni 300 (trecento).

Detto termine è ulteriormente prorogabile **sino all'esito del giudizio** avente ad oggetto le condotte delittuose prospettate in querela.

In caso di richiesta di archiviazione, il Giudice delle Indagini Preliminari, sussistendone gravi motivi d'urgenza ed i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, restituendo il fascicolo al Pubblico Ministero per il supplemento d'indagine, **dispone eventualmente proroga della sospensione per giorni 300**, qualora detto termine dovesse concludersi in data anteriore alla scadenza naturale dell'integrazione probatoria ordinata.

